



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1434

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Proroga dei termini per la presentazione delle domande relative all'indennità a sostegno dei lavoratori stagionali e contestuale indicazione applicativa della deliberazione n. 914 di data 28 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione delle indennità a sostegno dei lavoratori stagionali ai sensi dell'articolo 8 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 così come introdotto dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7", modificata con deliberazione n. 1073 di data 25 giugno 2021

Il giorno **27 Agosto 2021** ad ore **15:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l'art. 8 *bis* della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, introdotto dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 e rubricato "Misure di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali", che prevede l'istituzione di un'indennità provinciale per i lavoratori stagionali impegnati nei settori del turismo, degli stabilimenti termali, degli impianti a fune e, nelle aree del territorio provinciale a prevalente vocazione turistica, del commercio;
- considerato che il comma 2 dell'art. 8bis della legge citata prevede che:
L'indennità prevista dal comma 1 spetta ai lavoratori che, nel periodo 1° novembre 2020 - 30 aprile 2021, non hanno svolto attività lavorativa o hanno svolto attività lavorativa subordinata in qualsiasi settore per un numero di giornate lavorative non superiore a novanta e che cumulativamente:
 - a) *hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° dicembre 2019 e la data di entrata in vigore di quest'articolo;*
 - b) *hanno svolto attività lavorativa nei settori previsti dal comma 1, con un contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione, nel periodo individuato dalla lettera a), per un numero di giornate pari almeno a trenta;*
 - c) *non sono titolari di rapporto lavorativo subordinato a tempo indeterminato o titolari di lavoro autonomo alla data di entrata in vigore di quest'articolo, ad eccezione del lavoro intermittente.*
- vista la lett b) di cui all'alinea precedente e in considerazione della previsione che i lavoratori devono aver svolto attività lavorativa per un numero di giornate pari almeno a trenta con un contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione, considerato che lo stesso può essere svolto anche con datori di lavoro diversi, ritenuto quindi di specificare che, nel caso di più contratti di lavoro, gli stessi debbano essere intervallati tra loro al massimo da quindici giorni di interruzione e la somma della durata dei contratti debba essere pari ad almeno trenta giorni;
- considerato che, come previsto dalla lett. a) del c. 2 dell'art. 8bis della legge citata, il rapporto di lavoro deve essere cessato involontariamente e ritenuto che, nel caso di più contratti di lavoro, come indicati nell'alinea precedente, almeno l'ultimo dei contratti considerati deve essere cessato involontariamente;
- vista la propria deliberazione n. 914 di data 28 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione delle indennità a sostegno dei lavoratori stagionali ai sensi dell'articolo 8 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 così come introdotto dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7";
- vista la propria deliberazione n. 1073 di data 25 giugno 2021 avente ad oggetto "Modifica della deliberazione n. 914 di data 28 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione delle indennità a sostegno dei lavoratori stagionali ai sensi dell'articolo 8 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 così come introdotto dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7";
- visto l'allegato A alla deliberazione n. 1073 di data 25 giugno 2021;
- considerato che il paragrafo 3.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 1073 di data 25 giugno 2021 elenca i requisiti per poter beneficiare dell'indennità e in particolare alle lettere b) e c) richiede di:

- b) *aver avuto un contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione della durata non inferiore a 30 giorni, nei settori sopra riportati e in unità operative aventi sede in provincia di Trento, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021. Sono inclusi il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e il contratto di apprendistato stagionale;*
 - c) *aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro di cui alla lettera b) nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021; per eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro si fa riferimento all'Allegato 3;*
- ritenuto di integrare quanto previsto alla lettera b) e c) del paragrafo 3.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 1073 di data 25 giugno 2021, al fine di meglio specificare l'applicazione dei requisiti, ridefinendolo nel seguente modo:
 - b) *aver avuto un contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione della durata non inferiore a 30 giorni, nei settori sopra riportati e in unità operative aventi sede in provincia di Trento, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021; nel caso di attività lavorativa svolta anche con datori di lavoro diversi per un numero di giornate pari almeno a trenta con più contratti di lavoro a tempo determinato o in somministrazione, nei settori sopra riportati e in unità operative aventi sede in provincia di Trento, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021, tali contratti devono essere intervallati tra loro al massimo da quindici giorni di interruzione.
Sono inclusi il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e il contratto di apprendistato stagionale;*
 - c) *aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro di cui alla lettera b) nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021; nel caso di più contratti di lavoro, di cui alla lett. b), aver cessato involontariamente l'ultimo dei rapporti di lavoro considerati, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021. Per eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro si fa riferimento all'Allegato 3;*
- considerato che il paragrafo 7.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 1073 di data 25 giugno 2021 prevede che la domanda deve essere presentata entro il giorno 31 agosto 2021 ore 12 am;
- ritenuto di prorogare al 15 ottobre 2021, ore 12.00 am, la scadenza del termine per la presentazione delle domande al fine di garantire un ulteriore lasso temporale ai lavoratori stagionali che intendono presentare domanda;
- ritenuto di sostituire la previsione di cui paragrafo 7.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 1073 di data 25 giugno 2021 con la seguente: *A pena di esclusione, la domanda deve essere presentata entro il giorno 15 ottobre 2021 ore 12 am mediante piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia;*
- ritenuto, per la particolare situazione di urgenza in considerazione della necessità di prorogare l'intervento, di prescindere dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso;

- visto l'art. 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi" e l'Allegato 4/2 dello stesso;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di ridefinire, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato A della deliberazione n. 1073 di data 25 giugno 2021 come segue:

✓ specificare quanto previsto alle lettere b) e c) del paragrafo 3.1 nel seguente modo:

b) aver avuto un contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione della durata non inferiore a 30 giorni, nei settori sopra riportati e in unità operative aventi sede in provincia di Trento, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021; nel caso di attività lavorativa svolta anche con datori di lavoro diversi per un numero di giornate pari almeno a trenta con più contratti di lavoro a tempo determinato o in somministrazione, nei settori sopra riportati e in unità operative aventi sede in provincia di Trento, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021, tali contratti devono essere intervallati tra loro al massimo da quindici giorni di interruzione.

Sono inclusi il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e il contratto di apprendistato stagionale;

c) aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro di cui alla lettera b) nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021; nel caso di più contratti di lavoro, di cui alla lett. b), aver cessato involontariamente l'ultimo dei rapporti di lavoro considerati nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021. Per eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro si fa riferimento all'Allegato 3;

✓ modificare il paragrafo 7.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 1073 di data 25 giugno 2021 nel seguente modo:

A pena di esclusione, la domanda deve essere presentata entro il giorno 15 ottobre 2021 ore 12 am mediante piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia;

2. di approvare l'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente "Criteri e modalità per il riconoscimento di un'indennità una tantum provinciale ai lavoratori stagionali di cui all'art. 8 bis della legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020, così come introdotto dalla Legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 "Prime misure 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023", che contempla quanto illustrato al precedente p. 1. e che pertanto sostituisce integralmente l'all. A approvato con la deliberazione n. 1073 di data 25 giugno 2021;

3. di mantenere invariato quanto altro definito nell'ambito della deliberazione n. 914 di data 28 maggio 2021 e s.m.i.;

4. di dare atto che agli oneri conseguenti all'attuazione della presente deliberazione si provvederà secondo gli stanziamenti già autorizzati nel bilancio di Agenzia del lavoro;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 16:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato A



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

INDENNITÀ PROVINCIALE PER LAVORATORI STAGIONALI

**CRITERI E MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI UN'INDENNITÀ
UNA TANTUM PROVINCIALE AI LAVORATORI STAGIONALI DI CUI
ALL'ART. 8 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE
N. 3 DI DATA 13 MAGGIO 2020, così come introdotto dalla Legge
provinciale 17 maggio 2021, n. 7 “Prime misure 2021 connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente
variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di
Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023”**

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 In attuazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020, così come introdotto dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 recante "Prime misure 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023", le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori stagionali maggiormente esposti dal punto di vista economico alle conseguenze della pandemia.

2. SETTORI

2.1 L'intervento si applica ai lavoratori appartenenti ai seguenti settori:

- turismo, impianti a fune e degli stabilimenti termali aventi i codici Ateco riportati in Allegato 1.
- commercio al dettaglio (come da relativi codici Ateco riportati in Allegato 1) in località turistiche individuate in Allegato 2.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

3.1. Possono accedere all'intervento i lavoratori in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

- a) avere la residenza in provincia di Trento alla data del 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021;
- b) aver avuto un contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione della durata non inferiore a 30 giorni, nei settori sopra riportati e in unità operative aventi sede in provincia di Trento, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021; nel caso di attività lavorativa svolta anche con datori di lavoro diversi per un numero di giornate pari almeno a trenta con più contratti di lavoro a tempo determinato o in somministrazione, nei settori sopra riportati e in unità operative aventi sede in provincia di Trento, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021, tali contratti devono essere intervallati tra loro al massimo da quindici giorni di interruzione.
Sono inclusi il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e il contratto di apprendistato stagionale;
- c) aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro di cui alla lettera b) nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021; nel caso di più contratti di lavoro, di cui alla lett. b), aver cessato involontariamente l'ultimo dei rapporti di lavoro considerati nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021. Per eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro si fa riferimento all'Allegato 3;
- d) non aver svolto attività lavorativa o aver avuto uno o più contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in qualsiasi settore, per una durata complessiva non superiore a 90 giorni nel periodo ricompreso tra il 1°

- novembre 2020 e il 30 aprile 2021. Sono esclusi il lavoro all'estero, le prestazioni occasionali di cui all'art. 54 bis del D.L. n. 50/2017 e il lavoro autonomo occasionale;
- e) non essere titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o non svolgere attività di lavoro autonomo alla data del 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021 ad eccezione del lavoro intermittente e del contratto di lavoro autonomo occasionale;
 - f) non essere titolari di pensione diretta alla data del 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021;
 - g) non essere titolari di prestazione integrativa della Naspi disposta dal Fondo di solidarietà territoriale del Trentino ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Decreto interministeriale n. 103593 del 9 agosto 2019, alla data del 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 7 di data 17/05/2021.

4. IMPORTO INDENNITÀ

4.1 L'importo dell'indennità è pari a:

- euro 1.500,00 una tantum per i lavoratori che nel periodo 1 novembre 2020 – 30 aprile 2021 non abbiano maturato alcuna giornata di lavoro;
- euro 1.000,00 una tantum per i lavoratori che nel periodo 1 novembre 2020 – 30 aprile 2021 siano stati occupati con uno o più contratti di lavoro della durata complessiva non superiore a 30 giornate;
- euro 800,00 una tantum per i lavoratori che nel periodo 1 novembre 2020 – 30 aprile 2021 siano stati occupati con uno o più contratti di lavoro della durata complessiva ricompresa tra 31 e 90 giorni.

4.2 Tali importi sono incrementati del 10 per cento in presenza di una o due persone fiscalmente a carico del lavoratore beneficiario dell'indennità, come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. I medesimi importi sono incrementati del 15 per cento in presenza di tre o più persone fiscalmente a carico del lavoratore beneficiario dell'indennità, come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

4.3 Condizione per il pagamento dell'indennità è l'indicazione, da parte del beneficiario, di un codice IBAN italiano.

5. CUMULABILITÀ DELLA PRESTAZIONE

5.1 L'indennità è cumulabile:

- con l'assegno ordinario di invalidità;
- con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

- con le entrate da attività agricola purché il volume d'affari annuale, per gli anni 2020 e 2021, sia inferiore o uguale a € 7.000,00;
- con l'Assegno unico provinciale richiesto ai sensi della deliberazione di Giunta Provinciale n. 301 del 26 febbraio 2021 (cd "attualizzazione");
- con altre prestazioni di sostegno al reddito nazionali o provinciali.

6. DEFINIZIONI E COMPUTO

6.1 Vengono fornite le seguenti definizioni ai fini del riconoscimento dell'indennità:

- per cessazione involontaria si intendono le casistiche di cui all'Allegato 3 della presente deliberazione;
- per calcolare i giorni di lavoro si computano tutti i giorni ricompresi tra la data di inizio e fine dei rapporti di lavoro; nel caso di lavoro intermittente si considerano solo le giornate effettivamente lavorate;
- per pensione diretta si intende la pensione diretta a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale);
- per svolgimento di attività di lavoro autonomo si intende:
 - a) essere titolari di impresa, iscritti alla gestione obbligatoria AGO dell'INPS;
 - b) essere soci di società di persone o capitali, purché iscritti alla gestione obbligatoria AGO dell' INPS;
 - c) essere professionisti iscritti o meno ad albo professionale.

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

7.1. A pena di esclusione, la domanda deve essere presentata entro il giorno 15 ottobre 2021 ore 12 am mediante piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia;

7.2 Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene acquisita dal sistema e viene creata apposita marca temporale di conferma. La domanda si considera presentata regolarmente, se il richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

8. PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ

8.1 L'Agenzia del Lavoro (AdL) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dell'indennità di cui ai presenti criteri. L'indennità è concessa entro 70 giorni dalla data di ricevimento della domanda ed erogata da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

8.2. L'indennità prevista dai presenti criteri è concessa nei limiti delle risorse disponibili, secondo il criterio cronologico.

8.3 Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per il riconoscimento ed erogazione delle indennità potranno essere effettuate in via telematica, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

9. OBBLIGHI

9.1. Il lavoratore richiedente l'indennità, in sede di domanda, si impegna ad accettare ogni controllo.

10. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

10.1. La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione dell'indennità, procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda.

ALLEGATO 1

Codici Ateco settore del turismo e degli stabilimenti termali

Codice	Descrizione
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
49.32.10	Trasporto con taxi
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
77.21.01	Noleggio di biciclette
77.21.02	Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09	Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi

86.90.29	Altre attività paramediche indipendenti nca
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00	Attività di club sportivi
93.13.00	Gestione di palestre
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91	Ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92	Attività delle guide alpine
93.19.99	Altre attività sportive nca
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10	Discoteche, sale da ballo, night-club e simili
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali
96.01.20	Altre lavanderie, tintorie
96.02.01	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20	Stabilimenti termali

Codici Ateco degli impianti a fune

Codice	Descrizione
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano

Codici Ateco del settore commercio al dettaglio

Codice	Descrizione
47.11.10	Ipermercati
47.11.20	Supermercati
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata

47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10	Commercio al dettaglio di pane
47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande
47.26.00	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.41.00	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.42.00	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43.00	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.40	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.61.00	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.65.00	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.73.10	Farmacie
47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.20	Erboristerie
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.40	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofruttilicoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detersivi per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.91.10	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.91.20	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
47.91.30	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

ALLEGATO 2

Le zone a vocazione turistica sono:

Capriana - Carano - Castello-Molina di Fiemme - Cavalese - Daiano - Panchià - Predazzo - Tesero - Valfloriana - Varena - Ziano di Fiemme - Canal San Bovo - Primiero-San Martino di Castrozza - Imer - Mezzano - Sagron Mis - Bieno - Castello Tesino - Cinte Tesino - Pieve Tesino - Altopiano della Vigolana (limitatamente all'ex comune di Vattaro) - Baselga di Piné - Bedollo - Calceranica al Lago - Caldonazzo - Levico Terme - Palù del Fersina - Tenna - Vignola-Falesina - Amblar-Don - Cavareno - Predaia (limitatamente agli ex comuni di Coredo e Smarano) - Fondo - Malosco - Romeno - Ronzone - Ruffrè - Sarnonico - Sfruz - Caldes - Cavizzana - Commezzadura - Croviana - Dimaro Folgarida - Malè - Mezzana - Ossana - Peio - Pellizzano - Rabbi - Terzolas - Vermiglio – Bocenago - Sella Giudicarie (limitatamente all'ex comune di Breguzzo) - Caderzone – Carisolo - Comano Terme - Valdaone (limitatamente all'ex comune di Daone) - Porte di Rendena - Giustino - Massimeno - Pelugo - Pinzolo - Tre Ville (limitatamente all'ex comune di Ragoli) - San Lorenzo Dorsino (limitatamente all'ex comune di San Lorenzo in Banale) - Spiazzo - Stenico - Strembo - Arco - Drena – Dro - Ledro - Nago Torbole - Riva del Garda - Tenno - Brentonico - Ronzo Chienis - Campitello di Fassa - Canazei - Mazzin - Moena - San Giovanni di Fassa (Sèn Jan di Fassa) - Soraga - Folgaria - Lavarone – Luserna/Lusern - Andalo - Cavedago – Fai della Paganella - Molveno - Spormaggiore - Garniga Terme - Pergine Valsugana (limitatamente ai comuni catastali di Castagnè, Canale e Ischia, che comprendono le frazioni di Canale, San Cristoforo, Ischia, Valcanover, Santa Caterina e San Vito) - Madruzzo (limitatamente alla frazione Sarche).

ALLEGATO 3

Motivi di cessazione

I motivi di cessazione che danno titolo alla presentazione della domanda sono di seguito elencati.

Descrizione
CESSAZIONE ATTIVITA'
LICenziAMENTO COLLETTIVO
LICenziAMENTO GIUSTA CAUSA
LICenziAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
LICenziAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO
MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA
MODIFICA DEL TERMINE INIZIALMENTE FISSATO
RISOLUZIONE CONSENSUALE EX ART. 14, C. 3 DL 104/2020 O AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE 604/1966
DIMISSIONI GIUSTA CAUSA
DIMISSIONI LAVORATRICE MADRE IN PERIODO PROTETTO
FINE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
FINE CONTRATTO INTERMITTENTE A TEMPO DETERMINATO
FINE CONTRATTO DI APPRENDISTATO STAGIONALE